



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 25-05-2023

Oggetto: Adozione Piano Economico Finanziario (PEF) e approvazione tariffe TARI per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	Presente	MIGLIORELLI MARIELLA	Presente
FELICIOTTI GIAMPIERO	Assente	MANCINI ROBERTO	Presente
BUDASSI CARLA	Presente	PAOLONI ROBERTO	Presente
CIPOLLARI CLAUDIO	Presente	ANTINORI MARIO	Presente
QUACQUARINI MARIO	Assente	CAPPELLACCI CATIA	Presente
AMBROSI SIMONE	Presente		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Bisello Roberta

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BUDASSI CARLA
CIPOLLARI CLAUDIO
PAOLONI ROBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- il comma 775, dell'art. 1, della Legge n. 197 del 29/12/2022 (finanziaria anno 2023) prevede il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione...*”;

RILEVATO altresì che, il D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”, convertito con Legge n. 69 del 21 Maggio 2021, ha fissato al 30 giugno di ciascun anno la scelta per utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di comunicare al

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la facoltà di avvalersi, al fine dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la durata di 5 anni;

VISTO il nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

VISTA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Belforte del Chienti l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'A.T.A. 3 di Macerata;

VISTO lo schema di Piano Finanziario pluriennale 2022-2025, redatto dal soggetto gestore ed approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito con Delibera assembleare n. 2/2022 del 02/05/2022 e elaborato in conformità con la deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, ammonta per l'anno 2023 ad €. **176.095,00** al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Delibera n. 2/RIF/2020 pari ad €. 1.245,00, e che l'importo dei costi imputabili alla quota fissa (*TF*) ammonta ad €. **60.219,00 (34,19%)** mentre l'importo dei costi imputabili alla quota variabile (*TV*) ammonta ad € **115.876,00 (65,81%)**;

RILEVATO altresì che il costo complessivo previsto per gli anni 2024 e 2025 ammonta rispettivamente ad €. 176.990,00 e €. 184.122,00;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 24/05/2022 con la quale è stato validato ed approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n.363/2021/R/RIF, il Piano Economico Finanziario è soggetto”....*ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art.8...*”;

RITENUTO di adottare le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, come previsto dall'articolo 36, comma 3 del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO il nuovo Regolamento TARI approvato in data odierna;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/06/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 13 del 09/03/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Udita la relazione del Sindaco dalla quale emerge che le tariffe della TARI rimangono pressoché invariate salvo esigui aumenti già inseriti nel piano tariffario predisposto dall'ATO3 lo scorso anno.

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: assegnati n. 11, in carica n. 11, presenti n. 9, votanti n.9, favorevoli n. 6, astenuti n.0, contrari n.3 (Paoloni, Antinori, Cappellacci).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

D E L I B E R A

- 1) La premessa forma parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare per l'anno 2023, nel rispetto del Piano Economico Finanziario della TARI, allegato "A" al presente atto che forma parte integrale e sostanziale, le tariffe TARI elencate di seguito:

<i>Tariffa utenza domestica</i>		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1.1	Un componente	0,329553	57,920668
1.2	Due componenti	0,369742	115,841337
1.3	Tre componenti	0,413950	144,801672
1.4	Quattro componenti	0,442083	188,242173
1.5	Cinque componenti	0,470216	231,682675
1.6	Sei o più` componenti	0,486291	267,883093
1.1	Un componente-Distanza dal cassonetto	0,329553	40,544468
1.2	Due componenti-Distanza dal cassonetto	0,369742	81,088936
1.3	Tre componenti-Distanza dal cassonetto	0,413950	101,361170
1.4	Quattro componenti-Distanza dal cassonetto	0,442083	131,769521
1.5	Cinque componenti-Distanza dal cassonetto	0,470216	162,177872
1.1	Un componente-Distanza dal cassonetto-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,329553	34,752401
1.2	Due componenti-Distanza dal cassonetto-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,369742	69,504802
1.4	Quattro componenti-Distanza dal cassonetto-Min. prod. rifiuti	0,442083	112,945304

	(comp.)		
1.2	Due componenti-Garages	0,369742	57,920668
1.1	Un componente-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,329553	52,128601
1.2	Due componenti-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,369742	104,257203
1.3	Tre componenti-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,413950	130,321504
1.4	Quattro componenti-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,442083	169,417956
1.5	Cinque componenti-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,470216	208,514407
1.6	Sei o piu` componenti-Min. prod. rifiuti (compost.)	0,486291	241,094784

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,191525	0,371359
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,088101	0,169590
2.5	Alberghi con ristorazione	0,478814	0,926225
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,287288	0,553996
2.8	Uffici, agenzie	0,417526	0,804468
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,191525	0,374838
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,421357	0,815774
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,459662	0,886219
2.12	Attività artigianali tipo botteghe	0,383051	0,742719

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 25-05-2023 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

	(falegname, idraulico)		
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,455831	0,878392
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,337085	0,652271
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,383051	0,740980
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,919090	3,701424
2.17	Bar, caffè, pasticceria	1,467088	2,828249
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,873358	1,685469
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,674171	1,301934
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,520481	4,865076
2.5	Alberghi con ristorazione-Distanza dal cassonetto	0,478814	0,648358
2.6	Alberghi senza ristorazione-Distanza dal cassonetto	0,287288	0,387797
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Min. prod. rifiuti	0,383051	0,666882
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante-Min. prod. rifiuti (compost.)	2,520481	4,378569

3) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Macerata pari al 5% sull'importo del tributo;

4) Di stabilire le seguenti riduzioni tariffarie:

Utenze domestiche:

- Art. 23, comma 3 del Regolamento: riduzione della parte variabile pari al 10% (Compostaggio);
- Art. 26, comma 1 del Regolamento: riduzione della parte variabile pari al 30% (utenze poste a distanza superiore a 500 metri dal più vicino conferimento);

5) Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti dell'anno corrente:

- **acconto** con scadenza 31 luglio 2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
- **saldo** con scadenza 31 ottobre 2023 nella misura del restante 50%.

6) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8) Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Quindi, tenuto conto che il presente atto è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione, con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: assegnati n. 11, in carica n. 11, presenti n. 9, votanti n.9, favorevoli n. 6, astenuti n.0, contrari n.3 (Paoloni, Antinori, Cappellacci).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 17-05-2023

**Il Responsabile del servizio
Ciocchetti Giorgio**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 17-05-2023

**Il Responsabile del servizio
Ciocchetti Giorgio**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Bisello Roberta

Li, 25-05-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-06-23.

Li, 13-06-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Romagnoli Luca

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Bisello Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-06-2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
*F.to Dott. Romagnoli Luca

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.